



# COMUNE DI VAIE

CITTA' METROPOLITANA DI TO

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.73 DEL 03/12/2025

### OGGETTO:

**INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI PER L'ANNO 2026 -  
DEFINIZIONE**

L'anno duemilaventicinque addì tre del mese di dicembre alle ore dodici e minuti zero in video conferenza regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone sotto indicate

Cognome e Nome	Presente
1. MERINI Enzo - Sindaco	Si
2. SERRA Elisabetta - Vice Sindaco	Si
3. NAZZI Matteo - Assessore	Si (da remoto)
	Totale Presenti: 3
	Totale Assenti: 0

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale CARCIONE Dott.ssa Marietta.

Si dà atto che ai sensi del vigente Regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale approvato con Deliberazione di GC n. 21 del 25/03/2022 il Sindaco Enzo MERINI, il Vice Sindaco Elisabetta SERRA, partecipano alla seduta in presenza mentre l'Assessore Matteo NAZZI ed il Segretario Comunale Dott.ssa Marietta Carcione partecipano alla seduta in videoconferenza mediante il sistema WhatsUp collegati con dispositivi mobili.

Si dà atto che il sistema permette al Segretario Comunale di garantire la possibilità di accertare l'identità dei componenti della Giunta che intervengono in videoconferenza e teleconferenza nonché a regolare lo svolgimento dell'adunanza; a constatare e proclamare i risultati della votazione; percepire quanto accade e cosa viene deliberato nel corso della seduta; consentire a tutti i componenti della Giunta di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

## **OGGETTO: INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI PER L'ANNO 2026 - DEFINIZIONE**

### **LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso che l'art. 82 del Decreto Legislativo n. 267/2000 prevede una indennità di funzione per il Sindaco e per i componenti degli organi esecutivi che viene dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa;

Dato atto che la misura dell'indennità viene determinata con Decreto del Ministero dell'Interno;

Richiamati:

- il decreto del Ministero dell'Interno n. 119 del 4 aprile 2000, pubblicato nella G.U. del 13 maggio 2000 con cui è stato stabilito che la misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza sia commisurata alla dimensione demografica degli Enti tenendo conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della percentuale delle entrate proprie dell'ente rispetto al totale delle entrate, nonché dell'ammontare del bilancio di parte corrente;
- l'art. 1 comma 54 della Legge 23.12.2005 n. 266 con il quale è stato disposto che per esigenze di coordinamento della finanza pubblica sono rideterminati in riduzione nella misura del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30.9.2005:
  - a) *le indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai presidenti delle province e delle regioni, ai presidenti delle comunità montane, ai presidenti dei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e regionali, ai componenti degli organi esecutivi e degli uffici di presidenza dei consigli dei citati enti;*
  - b) *le indennità e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri circoscrizionali, comunali, provinciali, regionali e delle comunità montane;*
  - c) *le utilità comunque denominate spettanti per la partecipazione ad organi collegiali dei soggetti di cui alle lettere a) e b) in ragione della carica rivestita.*
- la deliberazione n. 1/Contr/2012 delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti depositata il 12.1.2012 con la quale si sostiene la vigenza negli anni a seguire della riduzione dei compensi del 10% disposta dall'art. 1 comma 54 della Legge n. 266/2005;
- l'art. 1, comma 583, della L. 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022), che ha previsto nuove modalità di calcolo dell'indennità di funzione dei sindaci e degli amministratori, parametrando l'indennità al trattamento economico complessivo dei Presidenti delle Regioni. Il citato comma prevede fasce di parametrizzazione in ragione della popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale per il comune di riferimento. La percentuale per i comuni compresi nella fascia fino a tre mila abitanti è fissata nella misura del 16%.

Dato atto che la popolazione del Comune di Vaie Caprie all'ultimo censimento ufficiale ammontava a 1.455 abitanti;

Rilevato che il trattamento economico complessivo dei Presidenti di Regione è attualmente pari a € 13.800,00 lordi mensili, secondo quanto definito dalla Conferenza Stato - Regioni con le delibere del 30 ottobre 2012 e 6 dicembre 2012, n. 235, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, si prende atto che dall'anno 2024 la nuova indennità a

regime, per i sindaci dei comuni con popolazione fino a tre mila abitanti sarà pari mensilmente a €. 2.208,00 (ovvero al 16% di € 13.800,00);

Precisato che ai sensi dell'art. 4 del Decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con quello del Tesoro, n. 119 del 04.04.2000, nei comuni popolazione superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti:

- al vicesindaco è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 20% di quella prevista per il Sindaco;
- agli assessori è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 15% di quella prevista per il sindaco.

agli amministratori di questo ente per l'anno 2026 spettano le seguenti indennità:

Sindaco	€ 2.208,00 lordi mensili
Vicesindaco	€ 441,60 lordi mensili pari al 20% dell'indennità del Sindaco
Assessore	€ 331,20 lordi mensili pari al 15% dell'indennità del Sindaco
Vicesindaco	€. 441,60 lordi mensili
Assessore lavoratore dipendente	€. 165,60 lordi mensili;

Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio finanziario sotto il profilo della regolarità tecnica contabile del presente atto;

Visto il T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Considerato che, in ordine all'obbligo di astensione già previsto dall'art. 19 L. n. 265/1999 e quindi dall'art. 78, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., si ritiene, sulla base del prevalente orientamento dottrinario e giurisprudenziale che la votazione sulla corresponsione dell'indennità di carica non configuri gli estremi dell'interesse personale comportante l'obbligo di astensione, sia perché le indennità vengono deliberate facendo riferimento astrattamente alla carica e non alla persona titolare della carica stessa, sia perché le cariche elettive presso gli enti locali costituiscono "munera pubblica" e come tali implicano doveri più che diritti e l'interesse al loro esercizio riguarda la pubblica utilità e non quella dei singoli;

Con votazione unanime e favorevole espressa in forma palese nelle forme di legge

### **DELIBERA**

- 1) Di fissare per l'anno 2026 l'indennità di funzione mensile del Sindaco in € 2.208,00 lordi, come previsto dal D.Lgs. 267/2000, dal D.M. n. 119/2000 e dall'art. 1, commi 583, 584 e 585, della L. 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022).
- 2) Di fissare per l'anno 2026 l'indennità di funzione del Vice Sindaco in € 441,60 e dell'Assessore in € 165,60 (in quanto lavoratore dipendente) lordi.
- 3) Di incaricare il Responsabile del servizio Amministrativo di procedere al relativo impegno di spesa con apposita determina.
- 4) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs n. 267/2000, con successiva votazione unanime favorevole, in quanto atto prodromico all'approvazione del bilancio di previsione 2026/2028.

Letto, confermato e sottoscritto

**IL SINDACO**  
Firmato digitalmente  
MERINI Enzo

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Firmato digitalmente  
CARCIONE Dott.ssa Marietta

Il presente atto è stato redatto ai sensi delle disposizioni del D. L.vo 267/2000.